RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

PAGHE E CONTRIBUTI

di GIANLUCA PILLERA

Retribuzione in contanti: diffida amministrativa non adottabile

Diffida amministrativa in caso di contestazione della sanzione amministrativa per pagamento della retribuzione in contanti e non con strumenti tracciabili: il Ministero del Lavoro si pronuncia in merito alla possibilità di adottarla.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a istanza di interpello 11.11.2026, n. 3, fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione della diffida amministrativa di cui agli artt. 1 e 6 D.Lgs. 103/2024. A presentare istanza di interpello è il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Ragusa. Oggetto dell'interpello è la possibilità di adottare la diffida amministrativa ex art. 6 D.Lgs. 103/2024, da parte degli ispettori, in caso di contestazione della sanzione amministrativa per pagamento delle retribuzioni eseguito in contanti e non con strumenti tracciabili.

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, cc. da 910 a 913, ha sancito, a far data dal 1.07.2018, il divieto, per i datori di lavoro e per i committenti, di corrispondere, ai lavoratori/collaboratori, la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Su datori di lavoro o committenti grava **l'obbligo di erogare la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi di pagamento** specificatamente ammessi dal legislatore. L'obbligo si applica a ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 22.05.2018, n. 4538, aveva escluso che, per la fattispecie in oggetto, potesse trovare applicazione il potere di diffida di cui all'art. 13, c. 2 D.Lgs. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Lo stesso Ispettorato ha inoltre chiarito che la sanzione è determinata nella misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/1981.

Il Ministero del Lavoro, nella risposta analizzata, ricorda che le disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2018 mirano a rafforzare la tutela del lavoratore contro prassi elusive come il pagamento fittizio della retribuzione risultante in busta paga, la corresponsione parziale dello stipendio e la restituzione di somme in contanti (c.d. paghe di ritorno). Inoltre, la tracciabilità delle retribuzioni è uno strumento di contrasto al lavoro nero e di deflazione del contenzioso.
A essere sanzionata è la condotta commissiva del datore di lavoro o del committente, rappresentata dalla corresponsione della retribuzione in contanti, effettuata senza l'utilizzo di uno dei sistemi tracciati previsti dal c. 910. Il legislatore punisce sia l'omesso utilizzo del mezzo di pagamento tracciato sia la corresponsione di somme in contanti al lavoratore.
Tale condotta irregolare non è di per sé sanabile né può diventarlo a seguito di successiva regolarizzazione.
L'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali omessi mediante la successiva registrazione delle somme erogate al lavoratore sul LUL, chiarisce il Ministero, *"non può determinare la sanabilità di una condotta irregolare ormai esauritasi per effetto della dazione della retribuzione in contanti".*
In conclusione, afferma il Ministero, **l'istituto della diffida amministrativa non è applicabile** in caso di contestazione della sanzione amministrativa per pagamento della retribuzione in contanti, in quanto la violazione del c. 913 integra un illecito non sanabile.
Si ricorda da ultimo che la diffida amministrativa è un invito al trasgressore, contenuto nel verbale di ispezione, a sanare le irregolarità secondo le prescrizioni impartite dagli ispettori, entro un termine non superiore a 20 giorni. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue, senza addebiti.

Riproduzione vietata - sabato 14 novembre 2026